REQUISITI UNITÁ DI OFFERTA "NIDO IN FAMIGLIA"

Denominazione	**NIDO IN FAMIGLIA**
Definizione	Unità d'offerta, che rientra tra i servizi educativi alla prima infanzia, ai sensi del D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, educativa, di cura e socializzazione, d'interesse pubblico, rivolta a bambini di età compresa tra i tre mesi e tre anni, e collabora con le famiglie alla loro crescita e formazione. Il progetto educativo che si attua, è svolto in ambiente domestico da personale educativo opportunamente formato – educatore. Le unità sono verificate e approvate da specifico personale – coordinatore - che svolge altresì la funzione di coordinamento della rete di Nidi in Famiglia ad esso afferenti.
Finalità	Educazione, socializzazione e cura dei bambini in un contesto domestico, appropriato ad un piccolo gruppo di bambini. Collaborazione con le famiglie nello svolgimento delle funzioni genitoriali e nelle scelte educative. Articolazione dell'offerta educativa dei territori, anche di ridotte dimensioni, in un contesto di qualità, mirata a soddisfare esigenze e bisogni diversi delle famiglie. Favorire contesti educativi con carattere preventivo attenti all'armonico sviluppo del bambino. Promuovere qualità, garantita dal personale preposto alla verifica, autorizzazione, supervisione e coordinamento, privilegiando gli aspetti relazionali e creativi, dell'offerta educativa del sistema regionale e comunale dei servizi.
Approccio educativo	Il **percorso educativo** che caratterizza lo spazio del **Nido in Famiglia** ha come obiettivo ***la costruzione solida di un'identità affettiva con radici nelle relazioni e* nelle esperienze emotive fra adulti e bambini**. ***L'approccio educativo adottato è quello* psicocorporeo e psicoemozionale** che assegna una **centralità fondamentale alla corporeità,** nasce e si struttura all'interno dell'ambiente scientifico francese e si colloca nelle discipline psicologiche facendo riferimento agli studi di Anzieau, Pankow, Wallon, Ajuriaguerra, Schilder, Winnicott, M. Ponty, Kohut e Jacobson. Tali teorie sono inoltre integrate dai più recenti studi sull'attaccamento, M.D.S. Ainsworth, P. Fonagy, A.Slade; sull'intersoggettività, D.N. Stern, C.Trevarthen, e sulle neuroscienze affettive D.J. Siegel, R. Emde, A. Schore. Le azioni educative e il gioco mirano a far crescere e al "saper essere" pensando a un bambino che vive se stesso e comunica ciò che è, attraverso lo strumento che gli è più proprio, ovvero il corpo vissuto - nelle dimensioni tonico emozionali e simboliche - in uno spazio creativo, spontaneo e condiviso. La percezione del proprio corpo - **sentire corporeo -** è un vissuto che ha una genesi precoce e che accompagna costantemente l'essere umano nel corso della sua vita e **assume un ruolo determinante in relazione alle esperienze psichiche *dell'individuo nei primi* tre anni di vita. Inoltre la particolare relazione di cura favorisce la generazione della regolazione affettiva, requisito di base per il suo benessere emotivo e fisico.** L'approccio aderisce a un ***metodo che ha l'obiettivo di educare e far crescere il* bambino attraverso lo sviluppo armonico di tutte le aree della personalità**: area corporea, area emozionale, area relazionale, area simbolica, di sostenere lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia affettiva, di armonizzare le emozioni e le relazioni.
Spazi dedicati	Civile abitazione in possesso di Certificato di Agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. rilasciato dal Comune dove è ubicata. Inoltre: – l'abitazione deve essere collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e delle famiglie, che salvaguardi la salute e la sicurezza dei bambini, lontano da situazioni urbane che

	possono arrecare disagio; – l'accesso e gli spazi interni devono essere predisposti ed organizzati in modo da assicurare adeguatezza e funzionalità consone all'età "prima infanzia" che si caratterizza per il passaggio del bambino da una completa dipendenza dall'adulto, all'autonomia soprattutto motoria; – il servizio deve essere svolto in civile abitazione - appartamento o casa - e deve essere organizzato in modo tale da assicurare, in un contesto adeguato di sicurezza e salute, il buon funzionamento rispetto agli obiettivi psico-pedagogici; – lo spazio destinato alla preparazione o allo sporzionamento dei pasti se forniti dall'esterno deve essere dotato di attrezzature idonee a tale funzione e deve essere inaccessibile ai bambini. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti; – è severamente fatto divieto, per lo svolgimento del servizio, di utilizzo di spazi interrati o seminterrati o comunque non adeguatamente aerati. – devono essere previste le opportune vie di esodo, individuate in ragione del rischio equivalente alla collocazione abitativa; – devono esserci accorgimenti architettonici e di arredo, consoni alla civile abitazione, atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini; – il servizio svolto in contesto "familiare e domestico" deve assicurare un'organizzazione e disposizione degli spazi adatta ad accogliere, accudire ed educare al proprio interno bambini nella fascia d'et 0-3 anni; – i materiali, i rivestimenti, le finiture, gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e garantire la sicurezza del bambino; – deve essere garantita la presenza di attrezzature, materiali e impianti, compresi quelli ludico educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza; – la presenza di attrezzature, materiali e giochi deve comunque assicurare la sintonia con l'indirizzo e l'approccio educativo psicocorporeo e psicoemozionale adottato dal servizio nido in famiglia che focalizza la centralità fondamentale della corporeità nell'approccio del bambino con il mondo (il bimbo prima di tutto, conosce il mondo attraverso il proprio corpo); – materiali e giochi, rispondenti alle direttive europee in materia di sicurezza, devono essere limitati a quelli in uso nelle famiglie con bambini in età prima infanzia; – si deve comunque dare maggior rilevanza possibile all'utilizzo di oggetti e materiali di uso comune nelle case che vanno dalle pezze di stoffa di varia consistenza per stimolare la diversa sensorialità, all'uso di prodotti alimentari per impastare, per seriare, per conoscerne la diversità eccetera; – il personale educatore, con la supervisione del coordinatore, deve essere in grado di individuare i materiali e i giochi più idonei, garantendo contestualmente la necessaria sicurezza;
Utenza	Bambini da 3 mesi a 3 anni
Capacità ricettiva	Fino a massimo 6 bambini contemporaneamente.

Organizzazione	**L'unità d'offerta**, che prevede oltre allo svolgimento delle funzioni di cura ed educative anche la possibilità di consumare i pasti e di dormire, deve avere il progetto psico-educativo, organizzativo e gestionale che garantisce un'offerta flessibile, differenziata e modulabile nel rispetto dei bisogni di regolarità e stabilità, relazione dei bambini e delle esigenze delle famiglie. L'unità d'offerta aderisce alla rete dei Nidi in Famiglia condotta da un **coordinatore** iscritto agli elenchi regionali.
EDUCATORE DI NIDO IN FAMIGLIA	
Professionalità Educatore	Ai sensi del D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, l'educatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: • Laurea triennale in Scienze dell'educazione (classe di laurea L19) a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e titoli equipollenti di cui al DM n. 270/2004; • Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari; • al 31 maggio 2017, titoli per operare nei servizi alla prima infanzia, ai sensi della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 e L.R. n. 32 del 23 aprile 1990. Inoltre, deve essere in possesso dell'Attestato di partecipazione alla formazione specifica, attivata o autorizzata dalla Regione del Veneto, per operare nell'unità d'offerta Nido in Famiglia. Gli operatori del sistema Nidi in Famiglia, alla data di approvazione del presente atto, non in possesso di uno dei titoli di cui ai precedenti punti, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.
Progetto psico-educativo organizzativo gestionale	L'educatore, titolare dell'unità d'offerta, deve redigere un progetto che dovrà prevedere: - il nominativo e i riferimenti del coordinatore con il quale l'educatore stipula l'accordo/convenzione; - l'allestimento e l'organizzazione degli spazi che devono garantire l'accessibilità e l'accoglienza dei bambini nel rispetto della peculiarità dell'età "prima infanzia"; - le funzioni di accoglienza, relazione, cura-affetto, fiducia, educabilità e ludiche; - la presenza di tabelle nutrizionali e menù secondo le indicazioni della Azienda ULSS di riferimento; - la presenza di un piano di riordino e igienizzazione quotidiana degli ambienti; - le modalità e le occasioni della relazione con i genitori; - l'attività di coordinamento con la rete dei Nidi in Famiglia e il coordinatore nonché il piano annuale di aggiornamento e formazione; - l'utilizzo di strumenti di verifica e monitoraggio della qualità del lavoro educativo; - l'indicazione della presenza di eventuale personale di supporto/collaborazione nella gestione del servizio; - l'utilizzo di strumenti di valutazione di gradimento del servizio. Il progetto deve essere messo a disposizione sia dell'utenza che degli altri attori coinvolti.

Impegni	• Accordo/convenzione con coordinatore iscritto all'elenco regionale dei coordinatori di rete di Nidi in Famiglia, il quale assume la responsabilità circa la dichiarazione di idoneità della unità d'offerta e del coordinamento dello stesso; • Qualora l'educatore di Nido in Famiglia non intenda essere titolare di un'unità d'offerta, indicazione in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e stipula di un accordo/convenzione con il coordinatore iscritto nell'elenco regionale dei coordinatori di rete di Nidi in Famiglia; • Comunicazione avvio attività del Nido in Famiglia all'Amministrazione comunale in cui è ubicata la civile abitazione, sede del servizio; • Aggiornamento annuo, secondo le scadenze che saranno indicate dagli Atti regionali, del mantenimento o della rinuncia allo svolgimento dell'attività; • Autorizzazione alla pubblicazione nel sito regionale delle informazioni relative al Nido in Famiglia (nome dell'unità d'offerta, indirizzo, numero di telefono,indirizzo e-mail e orari di apertura); • Regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa. • Presenza ai coordinamenti e agli incontri di aggiornamento promossi da coordinatore e Regione
RETE DI NIDI IN FAMIGLIA	
Definizione	La rete di Nidi in Famiglia si compone di un numero allargato di unità d'offerta verificate e coordinate dal coordinatore di Nidi in Famiglia.
Finalità	• Garantire alle famiglie un'offerta di servizi competenti di qualità; • Favorire il raccordo tra i diversi attori del sistema di Nidi in Famiglia; • Garantire risposte adeguate alle esigenze del territorio; • Promuovere una cultura della tutela dell'infanzia; • Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli attori coinvolti.
Organizzazione	La rete di Nidi in Famiglia si realizza attraverso una serie di incontri organizzati e condotti dal coordinatore, il quale avrà la responsabilità di promuovere e fissare i coordinamenti, in maniera sistematica e cadenzata, con le diverse unità d'offerta.
COORDINATORE RETE DI NIDI IN FAMIGLIA	
Professionalità Coordinatore	Figura con competenze psico-pedagogiche, relazionali-comunicative, progettuali, manageriali, organizzative e di coordinamento e propensione al lavoro di rete. Svolge inoltre le funzioni di verifica, monitoraggio e valutazione in relazione alla singola unità d'offerta. Collabora con le Amministrazioni comunali, le Aziende ULSS e l'Amministrazione regionale del Veneto per la programmazione dei servizi. Deve essere in possesso di: • Laurea Magistrale o percorsi formativi (master universitari di I – II livello) in materie socio-psico-pedagogiche; • Attestato di partecipazione alla formazione specifica, attivata o autorizzata dalla Regione del Veneto, per coordinatore di rete di Nidi in Famiglia. Il personale in servizio che presso il sistema Nidi in Famiglia svolge il ruolo di organizzatore, ai sensi della D.G.R. n. 1502 del 20 settembre 2011, alla data di approvazione del presente atto, ha l'obbligo di partecipare ai corsi regionali al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale, per l'idoneità a svolgere la funzione di coordinatore.
Attività	Il coordinatore, nell'esercizio delle sue funzioni, svolge le seguenti attività: - Ricezione delle istanze avanzate da soggetti interessati ad aprire un Nido in Famiglia;

	- Verifica e attestazione della sussistenza dei requisiti dei soggetti interessati, di cui al presente provvedimento; - Stipula di una convenzione sia con l'educatore interessato ad aprire il Nido in Famiglia, sia con l'educatore interessato ad operare; - Nulla osta in merito alla trasmissione, da parte dell'educatore interessato ad aprire un Nido in Famiglia di dichiarazione di avvio attività al Comune competente per territorio; - Trasmissione dell'elenco degli educatori che hanno sottoscritto la convenzione alla Direzione competente della Regione del Veneto; - Iscrizione nell'elenco dei coordinatori di Nidi in Famiglia della Regione del Veneto e relativa autorizzazione alla pubblicazione nel sito regionale dei propri dati sensibili (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail); - Coordinamento/supervisione delle unità d'offerta di cui è responsabile; - Indirizzo e supporto tecnico al lavoro degli educatori; - Partecipazione ai coordinamenti regionali e territoriali, eventualmente costituiti, anche in forma associativa, delle reti di Nidi in Famiglia; - Monitoraggio delle attività svolte dai servizi di Nidi in Famiglia di cui è responsabile; - Controlli, anche a campione, sul mantenimento dell'adeguatezza della qualità e della professionalità delle unità d'offerta di cui è responsabile; - Verifica del grado di soddisfazione degli utenti; - Supporto nella gestione dei contratti e dei rapporti con le famiglie; - Supporto nella gestione dei rapporti con i Comuni; - Partecipazione all'attività di formazione e aggiornamento, promossa o autorizzata dalla Regione del Veneto. Il coordinatore deve redigere il "Documento informativo" della rete di Nidi in Famiglia, in cui dichiara: la mission educativa della propria rete; l'obiettivo generale di carattere psico-socio-educativo; il risultato generale da raggiungere; le modalità di controllo, i momenti di verifica. Deve, inoltre, provvedere alla divulgazione del "Documento informativo" presso gli utenti diretti, indiretti e potenziali. Qualora un coordinatore intenda aprire un Nido in Famiglia, dovrà seguire la procedura prevista dal presente provvedimento, individuando un collega coordinatore di riferimento per attivare l'iter.
COMUNI E AZIENDE ULSS	
Finalità	- Promuovere la diffusione della cultura della tutela dell'infanzia; - Favorire lo sviluppo di servizi dedicati alla prima infanzia, in un contesto di legittimità e di qualità.
Attività	Le amministrazioni comunali, o su delega, le Aziende ULSS, svolgono le seguenti attività: • Ricezione delle dichiarazioni di avvio attività degli educatori, titolari dell'unità d'offerta Nidi in Famiglia presenti nel territorio comunale; • Istituzione dell'elenco comunale delle unità di offerta Nidi in Famiglia approvate al funzionamento; • Raccolta del fabbisogno formativo e gestionale delle unità d'offerta Nidi in Famiglia presenti nel proprio territorio e comunicazione del medesimo alla Direzione Regionale competente; • Promozione delle azioni regionali mirate all'informazione all'utenza circa l'attività dei Nidi in Famiglia del proprio territorio; • Eventuale stipula di apposite convenzioni con i collaboratori titolari dell'unità d'offerta Nidi in Famiglia, al fine di prevedere delle

	agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159. Le amministrazioni comunali, o su delega le Aziende ULSS, oltre alle funzioni sopra elencate, collaborano all'organizzazione e al coordinamento dei servizi alla prima infanzia, includendo i Nidi in Famiglia.
Impegni	- Aggiornamento annuale dell'elenco delle unità d'offerta Nidi in Famiglia, recepito con proprio provvedimento (entro il mese di aprile di ogni anno); - Trasmissione del provvedimento di aggiornamento dei Nidi in Famiglia alla Direzione della Regione del Veneto competente (entro il mese di maggio di ogni anno).
REGIONE	
Finalità	- Promuovere la diffusione della cultura della tutela dell'infanzia; - Garantire una realtà educativa competente e di qualità in un contesto di legalità; - Supportare le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative; - Favorire la possibilità di occupazione e superamento del lavoro sommerso.
Attività	La Regione del Veneto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, realizza le seguenti attività: - Programmazione e sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione aziendale pluriennale di cui all'art. 8 del D. lgs. 65/2017, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; - Definizione delle linee di intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015; - Sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1 lett. E) del D. lgs. 65/2017; - Concorso al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e formazione di cui all'art. 5, comma 1 lett. E) del D. lgs. 65/2017; - Definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia e individuazione di sanzioni da applicare per le violazioni accertate; - Promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, le rappresentanze degli Enti locali e le organizzazioni associative delle reti di Nidi in Famiglia; - Ricezione dai Comuni o, su delega, dalle Aziende ULSS, dei provvedimenti relativi agli elenchi/mappature delle unità d'offerta Nidi in Famiglia presenti nel territorio; - Ricezione dai Comuni del fabbisogno formativo e gestionale delle unità d'offerta Nidi in Famiglia presenti nel territorio; - Ricezione da ciascun coordinatore dell'elenco degli educatori di cui è responsabile; - Istituzione dell'elenco dei coordinatori, degli educatori e dei servizi attivi nel territorio regionale; - Pubblicazione nel sito web istituzionale degli elenchi sopra citati; - Attivazione o organizzazione di corsi formativi obbligatori specifici per operare nei Nidi in Famiglia.

Impegni	- Approvazione dell'Elenco regionale dei Nidi in Famiglia con decreto della Direzione regionale competente (entro il mese di agosto di ogni anno); - Aggiornamento dell'Elenco nel sito web istituzionale

La Procedura di avvio attività dell'unità d'offerta Nidi in Famiglia

1. **Verifica dei requisiti**

L'educatore, che intende aprire un'unità d'offerta Nidi in Famiglia, una volta concluso il percorso formativo previsto dal presente provvedimento, individua il coordinatore competente per territorio tra quelli presenti nell'Elenco regionale e presenta al suddetto l'istanza di cui all'**Allegato B** per l'apertura del Nido in Famiglia.
Il coordinatore, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, concorda con l'educatore la data per il controllo della conformità dei requisiti al presente provvedimento. Verifica la loro sussistenza e provvede all'immediata attestazione tramite dichiarazione di cui all'**Allegato C** al fine della procedibilità dell'istruttoria. L'educatore, contestualmente o entro e non oltre 10 giorni dalla compilazione della dichiarazione di cui all'**Allegato B** da parte del coordinatore individuato, stipula una convenzione con lo stesso.

2. **Dichiarazione di avvio attività**

L'educatore titolare dell'unità d'offerta, entro e non oltre 10 giorni dalla visita e dalla stipula della convenzione con il coordinatore individuato, presenta al Comune nel quale è ubicato il Nido in Famiglia, la dichiarazione di avvio attività utilizzando il modello di cui all'**Allegato B**, unitamente all'**Allegato C** del presente provvedimento e ne dà comunicazione al coordinatore.
La dichiarazione di avvio attività dovrà essere accompagnata dal certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. rilasciato dal Comune dove ha sede il Nido in Famiglia.
La dichiarazione di avvio attività dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune territorialmente competente;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del Comune territorialmente competente;
- invio attraverso posta elettronica certificata (PEC) da una casella di cui sia titolare l'educatore che presenta la dichiarazione di avvio attività, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune in formato PDF.

Il Comune, entro 30 giorni dal recepimento della dichiarazione di avvio attività, provvede all'inserimento dell'unità d'offerta nell'elenco comunale e predispone l'aggiornamento dello stesso con proprio provvedimento entro il mese di aprile di ogni anno.